

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;

Richiamato l'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che al comma 24, testualmente prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

Richiamato, altresì, il comma 25 dell'articolo di legge dianzi citato, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della menzionata legge (realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita), prevede che, nei casi in cui l'ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Visto l'art. 90, comma 25, della Legge 289/2002 che prevede nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Ritenuto che sussistano, quindi, ragioni di opportunità sociale, di economicità, efficienza ed efficacia di gestione che legittimano la concessione a terzi degli impianti sportivi comunali, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;

Dato atto che tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo ente rivestono natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentali all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile;

Dato, quindi, atto che l'unico modo legittimo e tipico per attribuire, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità degli impianti a privati è quello della concessione amministrativa, che assume normalmente la configurazione della concessione-contratto;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - 1 marzo 2001, n. 3944, nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

Visto il regolamento comunale che disciplina le modalità di concessione e d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché i criteri di scelta del soggetto concessionario, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 28.09.2006;

Richiamata la Legge Regionale n. 11 del 6 luglio 2007, nello specifico all'art. 3, comma 2 "modalità di affidamento", stabilisce che nel caso vi sia sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto in oggetto, nel rispetto di quanto è

previsto dall'art. 4, comma 1, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta;

Rilevato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Cattolica è il solo soggetto nel territorio comunale di Cattolica che promuove la disciplina sportiva delle bocce, riconosciuta dalla F.I.B.;

Posto che l'Associazione Sportiva in parola, risponde ai criteri per l'affidamento definiti nell'art. 4, comma 1 della L.R. 11/2007, in relazione alla graduatoria approvata con D.D. n. 264 del 23.04.2007, prevista dal Regolamento approvato con atto di C.C. n. 54 del 28.09.2006,

Considerato inoltre che tale Associazione possiede l'adeguata esperienza nel settore, il radicamento dell'attività sul territorio, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, come previsto all'art. 4, comma 1/e della L.R. 11/2007;

Visti gli elementi essenziali della convenzione da stipulare, il cui schema è allegato al presente atto, ossia:

- a) i contenuti dell'attività di gestione ordinaria;
- b) la durata;
- c) le modalità di gestione;
- d) gli obblighi e diritti delle parti;
- e) le modalità di fissazione delle tariffe di accesso agli impianti;
- f) la riserva dell'uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale;
- g) il canone di concessione;
- h) le cause di anticipata risoluzione della convenzione

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000:

Visti i pareri di regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della relazione del Vice Sindaco Prioli e della discussione che ne è seguita, come riportato integralmente nel verbale al punto dell'odg.;

Vista la modifica proposta durante la discussione, allo schema di convenzione - Art.14.1, 2 capoverso: "Nel caso che ciò non sia possibile, queste saranno deferite al giudizio insindacabile di tre arbitri di cui uno nominato dall'AMMINISTRAZIONE, uno dalla Commissione ed uno dal delegato provinciale del CONI."viene sostituito con: "Nel caso che ciò non sia possibile, queste saranno deferite alla competente autorità giudiziaria.";

Ritenuto di procedere alla votazione dello schema di convenzione emendato, con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione così modificato all'art. 14.1, 2 capoverso: "Nel caso che ciò non sia possibile, queste saranno deferite alla competente autorità giudiziaria.";

Conseguentemente,

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

- 1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di esprimere atto di indirizzo ai fini dell'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale denominato Bocciodromo Comunale, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila Cattolica, risultante il solo soggetto nel territorio comunale di Cattolica, riconosciuto dalla F.I.B., che promuove la disciplina sportiva delle bocce;
- 3) di approvare, in allegato al presente provvedimento, lo schema emendato della convenzione, con il relativo allegato "A", che dovrà regolare i rapporti tra il Comune ed il concessionario individuato;
- 4) di demandare al dirigente di competenza la stipula della convenzione e la redazione degli atti amministrativi consequenziali;

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Vice Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134 del 4 comma T.U.EE.LL. di cui al D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

